

CONDIZIONI PARTICOLARIO RDO

SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, PER IL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE BIENNIO 2018/2019 BANDO SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ' - CPV - 71631000-0 SERVIZI DI ISPEZIONE

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'attività tecnica di ispezione e controllo degli impianti di climatizzazione invernale (gruppi termici con generatore di calore a fiamma) e sua organizzazione, attività tecnica di rilevazione di temperatura in ambiente e attività gestionale di report su controlli e stato di svolgimento dei lavori mentre non comprende l'attività gestionale di predisposizione di atti documentali verso l'utenza diffide, chiarimenti, inviti a provvedere, etc. e verso gli enti vari coinvolti; perché restano in capo alla committenza. Sono però inclusi i soli preavvisi di sopralluogo. La predisposizione dei preavvisi in parola avviene normalmente sulla base dei dati rilevabili dalla piattaforma Iter in uso presso il Comune di Padova ed utilizza la procedura di pianificazione appuntamenti inclusa. Sono a carico del Comune la consegna al vettore postale, gli oneri di affrancatura e la fornitura delle buste con finestra trasparente. Sono a carico della ditta appaltatrice l'indicazione dell'ispettore incaricato, data e ora dell'appuntamento, stampa in duplice copia (in A4 di cui una con la scritta "torni") nonché la compilazione di moduli per avviso di ricevimento raccomandata R/R.

Sono esclusi dal presente servizio la climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi. Sono inoltre esclusi di massima gli impianti alimentati a biomasse cui le disposizioni del presente disciplinare si applicano in quanto compatibili.

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Attività tecnica di controllo degli impianti di termici e sua organizzazione**, stesura dei rapporti conformemente ai modelli predisposti dal Settore Ambiente, che potranno venire dalla stessa adeguati in relazione alle effettive esigenze o alle modifiche della normativa, ed in particolare ai seguenti punti (vedi note esplicative in calce):
 - potenza termica al focolare (1);
 - tipo di combustibile;
 - temperatura dei fumi all'uscita del generatore (2);
 - temperatura aria comburente (C°);
 - CO₂ % calcolato nei fumi all'uscita dal generatore, oppure O₂ in % calcolato nei fumi all'uscita dal generatore (3);
 - indice di fumosità di Bacharach, per i combustibili liquidi (4);
 - adeguamento dell'impianto termico alle disposizioni della Legge 615/66 e al DPR. 1391/70, qualora soggetto;
 - CO% (ppm) nei fumi all'uscita dal generatore (5);
 - perdita di calore sensibile ai fumi (%) (6);
 - rendimento di combustione riferito alla potenza al focolare massima (%), secondo le norme tecniche applicabili (7);
 - stato delle coibentazioni (8);
 - stato dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione (9);
 - verifica dei dispositivi di regolazione e controllo (10);
 - taratura dei dispositivi di regolazione e controllo;

- verifica sistema aerazione locali e dimensioni del locale (11);
- esame della documentazione tecnica inerente all'impianto secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- verifica dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici conformemente alle norme UNI-CIG-CTI applicabili;
- indicazione della tipologia e verifica con esame visivo della conformità dei sistemi di evacuazione dei condotti di combustione alla normativa nazionale e locale applicabile;
- verifica strumentale della depressione ove necessaria;
- la non conformità dello scarico alla normativa dovrà essere evidenziata dall'ispettore, con l'indicazione della norma violata;
- in caso di dubbio sulla conformità del sistema scarico fumi alla normativa vigente, tale da comportare pericolo per le persone, la Ditta proseguirà i controlli fin quando necessario, estendendoli anche agli impianti connessi o collegati a quello controllato, dandone immediata comunicazione al Comune di Padova; in tal caso dovranno essere avvisati dalla Ditta anche l'Amministratore interessato e gli altri responsabili individuati, dando formale avviso agli stessi dell'obbligo di provvedere all'immediata eliminazione della situazione di pericolo;
- in caso di rifiuto di far controllare un impianto che si presume pericoloso, dovrà essere avvisato tempestivamente il Comune per le segnalazioni alla Procura della Repubblica;
- la mancanza, o non corretta compilazione, della tabella di cui all'art. 4, comma 7, del DPR. 74/2013, dovrà essere comunicata al responsabile dell'impianto con invito all'adeguamento e di ciò dovrà essere dato atto a verbale;
- dovrà essere segnalato al Comune l'utilizzo di combustibili per i quali sussistano limitazioni d'uso in relazione al tipo d'impianto;
- dovrà essere verificata la corretta tenuta del libretto di impianto in ogni sua parte, con indicazione specifica nel caso manchi la firma del responsabile dell'impianto o la stessa sia di un Soggetto diverso rispetto a quello risultante dai dati forniti dall'Amministrazione;
- dovrà essere segnalato il codice utenza gas e l'azienda distributrice di combustibile.

Nel rapporto dovrà essere annotata l'eventuale presenza di rapporto di tipo 1 (gruppi termici) con l'indicazione del pagamento al Comune dell'importo deliberato e la relativa data. Se l'attestazione di pagamento si riferisce al periodo di validità previsto dall'Amministrazione, nella documentazione che verrà fornita al Comune, si dovrà indicare che nessun onere è dovuto.

I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di impianto, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

In caso di riscontro di situazioni non conformi alla normativa vigente e ricadenti nella competenza di altri soggetti, la Ditta indicherà tempestivamente, in relazione alle circostanze, le comunicazioni e relazioni necessarie, al Settore Ambiente.

In caso di impianto a gas non conforme alle norme e pericoloso per le persone e/o per le cose dovrà essere indicata tempestivamente la necessità di richiedere alla azienda distributrice del gas la sospensione della fornitura.

La stessa sarà indicata anche nel caso di reiterato rifiuto di acconsentire al controllo.

Nel caso di assoluta urgenza, la comunicazione dovrà essere fatta direttamente ai Vigili del Fuoco e all'Azienda distributrice del gas;

2. Attività tecnica di rilevazione di temperatura in ambiente

Nel caso di richiesta del Comune, dovrà essere verificata la temperatura dell'aria negli ambienti, ai sensi dell'art. 3 del DPR. 74/2013 e con le modalità previste dalla norma UNI report quindicinali8364-1/2008 e dalle norme tecniche vigenti all'effettuazione della misura.

3. Attività di accertamento dei rapporti

Accertamento dei rapporti di tipo 1 (gruppi termici) alla seguente normativa:

- D.lgs 192/05 e D.Lgs 311/06
- Legge 9 gennaio 1991 n. 10
- Legge 13/07/1966 n.615
- Legge 5 marzo 1990 n. 46

- DPR 74/2013
- Decreto 10/02/2014
- Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI, UNI.EN applicabili;

Ogni 15 (quindici) giorni l'Appaltatore, nell'espletamento dell'attività di accertamento, dovrà effettuare una ricognizione dei rapporti di tipo 1 **non conformi** e creare un database in formato elettronico consultabile con i consueti programmi in un uso (open office, Excel, etc.) avendo cura di indicare: gli atti da predisporre, i successivi adempimenti di competenza del Settore Ambiente del comune, le misure urgenti da adottare nonché gli impianti da sottoporre a verifica.

Ogni rapporto di tipo 1 esaminato dovrà recare visto e timbro del tecnico che lo ha controllato. Per detta attività il personale incaricato dovrà avere gli stessi requisiti tecnici e compatibilità all'attività previsti per i verificatori incaricati dei sopralluoghi. Preliminarmente agli accertamenti sui rapporti di controllo prodotti dalle ditte manutentrici (acquisiti ogni 3 settimane) viene realizzata una suddivisione per i criteri di classe di potenza e tipologia di combustibili, finalizzata al riscontro di quanto stabilito dal DPR 74/2013. La consegna dei rapporti accertati avviene a 30 giorni dalla data di prelievo, accompagnata da un rapporto statistico in formato elettronico compatibile con i consueti programmi in un uso (open office, Excel, etc.) suddividendo:

- potenza termica nominale;
- tipologia di carburante;
- impianto autonomo o centralizzato
- riscontro di conformità/difformità
- tipologia difformità: legge 10/91, D.Lgs. 37/2008.

4. Attività gestionale di report sulle Ispezioni e stato svolgimento lavori

A seguito dell'attività di ispezione dovrà essere redatto un verbale su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione e i dati dovranno essere inseriti nel programma di gestione ITER in dotazione al Settore Ambiente.

Eventuali relazioni integrative e la corrispondenza conseguente all'ispezione che si dovessero rendere necessarie durante l'esecuzione del contratto, dovranno essere fornite sia su supporto cartaceo che informatico.

5. Quantificazione delle attività

DESCRIZIONE ATTIVITÀ'	QUANTITÀ' ANNUE	
	2018	2019
Ispezione impianti combustibile solido-liquido c o n potenza inferiore ai 100 kW	30	30
Ispezione impianti combustibile solido-liquido c o n potenza maggiore o uguale a 100 kW	146	146
Ispezione impianti combustibile gas con potenza maggiore di 100 kW	340	340
Misurazione temperatura in ambiente	180	180
Accertamento rapporti di controllo prodotti dai manutentori	16300	16300
Ispezione impianti a gas, risultati irregolari all'accertamento di potenza inferiore ai 100 kW	100	100

ART. 3

REQUISITI DEI VERIFICATORI: DI STUDIO, PROFESSIONALI E DI INDIPENDENZA.

Ogni ispettore assegnato dalla Ditta incaricata deve avere i requisiti di cui al DPR. 412/93, come modificati dal DPR. 551/99, dal D.Lgs 192/05 nonché dal D.Lgs. 311/06 ed alla luce altresì del DPR 74/2013, allegato C art 9 comma 5.

Il rappresentante legale della ditta dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione, sotto la propria responsabilità, della sussistenza dei requisiti. Nel caso gli stessi vengano a mancare, l'ispettore non potrà più essere adibito ai controlli e di ciò sarà data comunicazione all'Amministrazione.

ART. 4 RAPPORTI DI ISPEZIONE: MODALITÀ' DI CONSEGNA DATI AL SETTORE AMBIENTE. CONTROLLI.

I rapporti di ispezione dovranno essere sottoscritti timbrati e sottoscritti con firma leggibile dall'Ispettore incaricato dalla Ditta, e vistati dal Responsabile del Servizio dalla Ditta nominato. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'appaltatore, il singolo Ispettore è responsabile per quanto compete:

- il controllo dello stato di esercizio e manutenzione dell'impianto, inclusa una stima del corretto dimensionamento del generatore rispetto alle necessità del fabbricato;
- il rispetto, per quanto di pertinenza, di tutta la normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro, vigente al momento della esecuzione del servizio, e delle norme applicabili.
- il tempestivo avviso al Responsabile del Servizio della Ditta, per la predisposizione degli atti urgenti necessari.

Il rapporto d'ispezione dovrà essere compilato in tutte le sue parti e in conformità al punto 7 della Norma UNI 10389, con tutti i dati relativi all'impianto, comprensivi di:

- a) codici di impianto CIRCE e ITER,
- b) esatto nominativo ed indirizzo del responsabile dell'impianto (da compilare solo se variato),
- c) esatto nominativo, indirizzo e codice fiscale dell'utente dell'impianto,
- d) numero PDR di utenza gas;
- e) azienda distributrice di combustibile,
- f) tipo, modello e matricola dello strumento usato;
- g) eventuali osservazioni dell'interessato, che dovrà controfirmare il verbale.

Nel caso di giudizio conclusivo negativo dovranno essere indicati tutti gli elementi utili per la valutazione del fatto accertato.

Copia del rapporto andrà consegnata immediatamente al responsabile controllato.

Nel caso di irregolarità, dovrà essere precisato nel verbale che il responsabile è stato avvisato dell'obbligo di provvedere.

Nel caso di rifiuto di firmare il verbale, ciò dovrà essere indicato espressamente nel verbale.

Tutta la documentazione suddetta verrà consegnata all'Ufficio Impianti Termici del Settore Ambiente con cadenza almeno mensile, salvo il caso di urgenza e/o di esposti.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento dati nella piattaforma CIRCE.

ART. 5 ASSEGNAZIONE DELLE ISPEZIONI.

Ferma restando la necessità di dare priorità ai controlli su esposto con la tempestività richiesta dalle circostanze, ed a quelli relativi agli impianti irregolari, la Ditta programmerà l'attività di ispezioni, secondo i criteri dati dall'ufficio Impianti del Settore Ambiente ed in conformità al DPR 74/2013.

Normalmente gli impianti saranno ispezionati durante i limiti di esercizio invernale di cui all'art. 4 del DPR 74/2013.

Per gli impianti che producono acqua calda, si potrà procedere anche durante il periodo estivo.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base al comma 9 dell'art. 9 del DPR 74/2013 e secondo i criteri di campionamento indicati dall'ufficio Impianti termici del Comune, tra quelli facenti parte dell'archivio impianti termici.

Altri impianti potranno essere assegnati con attribuzione degli elementi identificativi noti – anche al di fuori della banca dati- senza l'indicazione specifica del responsabile, che verrà reperito

direttamente dal tecnico che effettuerà la verifica. La programmazione delle ispezioni dovrà essere consegnata agli uffici del Comune tenendo conto dei tempi tecnici necessari per garantire la ricezione degli avvisi di ritorno per le raccomandate e quindi contenere al massimo le ispezioni a vuoto.

Le verifiche su esposto, o a seguito di valutazione tecnica del rapporto di tipo 1 che riveli violazioni della normativa con evidenza di grave pericolosità, dovranno essere effettuate con la tempestività richiesta dalle circostanze.

In caso di assoluta urgenza si potrà effettuare la verifica per conto del Comune senza avviso.

ART. 6 STRUMENTI PER LA QUALITÀ' DEL SERVIZIO

La ditta deve garantire la tempestività dell'intervento con operatività sul posto entro 40 minuti dalla chiamata per i casi urgenti.

La ditta è tenuta a programmare prioritariamente gli interventi a seguito di esposto e ad effettuarli ove necessario anche singolarmente *pro die*. La Ditta è tenuta a presenziare con un proprio incaricato alle giornate d'aggiornamento promosse dal Comune di Padova sull'attività dei manutentori/installatori impianti termici.

ART. 7 RESPONSABILE SUPERVISORE.

Dovrà essere nominato e comunicato al Settore Ambiente prima dell'inizio delle attività, un Responsabile del servizio per la corretta esecuzione del contratto, anche in relazione al coordinamento dei tecnici ed alla corretta applicazione della normativa, ferma rimanendo la responsabilità dei singoli tecnici in relazione alla redazione dei singoli rapporti di prova. Il supervisore garantisce la reperibilità mediante telefono cellulare dalle 8:00 alle 18:00 per tutti i giorni lavorativi. Il responsabile supervisore per svolgere il servizio in appalto dovrà accreditarsi come Ispettore nel *Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica* (CIRCE) della Regione Veneto. Gli ispettori accedono a CIRCE su abilitazione e responsabilità dell'Operatore Master dell'Autorità Competente.

ART. 8 PERSONALE.

La Ditta incaricata dovrà comunicare formalmente al Settore Ambiente, prima dell'inizio delle attività, il nominativo e la qualifica del personale incaricato del controllo, ed è responsabile per la sussistenza dei requisiti previsti DPR. 412/93, come modificato con DPR. 551/99 alla luce del D.Lgs 192/05 così come modificato dal D.Lgs 311/06 nonché alla luce del DPR 74/2013, in relazione ai compiti assegnati.

Il personale della Ditta deve essere in numero tale da garantire lo svolgimento delle ispezioni richieste nei tempi stabiliti.

ART. 9 CONTRADDITTORIO ED ACCESSO AI LOCALI. OBBLIGO DEL SEGRETO.

L'ispezione potrà essere effettuato solo alla presenza del Responsabile dell'impianto termico avvisato o, qualora vi sia, del Terzo Responsabile, o di altra persona delegata, cui andrà esibito il tesserino di riconoscimento e copia della lettera di avviso.

L'ispezione potrà non essere effettuata qualora l'ispettore incaricato dalla Ditta rilevi situazioni irregolari che lo esporrebbero a rischi personali.

ART. 10 INFORMATIVA ALL'UTENZA.

La Ditta darà le informazioni agli utenti che ne facciano richiesta circa le prescrizioni di cui alla Legge n.10/1991, DPR n.412/1993, DPR 551/99, D. Lgs. 192/05 e 311/06 e DPR 74/2013, incluse sintetiche indicazioni su come intervenire in maniera economicamente conveniente per migliorare il rendimento dell'impianto di cui è valutata l'adeguatezza alle necessità.

ART. 11 STRUMENTI E MODALITÀ' PER L'ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI.

Le ispezioni dovranno essere eseguiti con strumenti conformi alla normativa tecnica e regolarmente tarati. Ogni ispettore dovrà avere una propria dotazione:

- analizzatore combustione;
- deprimometro;
- indicatore riflusso fumi;
- termometro portatile con sonda ad aria.

La ditta incaricata, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, dovrà consegnare all'ufficio impianti termici del Comune di Padova i documenti attestanti la corretta taratura degli strumenti ed periodo di suo rinnovo . Il documento dovrà essere consegnato ad ogni rinnovo di taratura . La ditta incaricata è comunque responsabile per difetti o cattivo funzionamento dovuti ad incuria o imperizia

Una ispezione non effettuata per cause imputabili all'utente (es.: assenza all'appuntamento prefissato o rifiuto dello stesso di sottoporsi all'ispezione), o nel caso di assenza di impianto termico, viene compensata con € 5,00= (IVA esclusa). Detto compenso viene liquidato in eguale misura qualunque sia la portata termica dell'impianto. Nei casi di ispezione non effettuata per cause imputabili all'utente, l'ispettore assegnato informa l'utenza che sarà programmata una seconda visita da svolgersi entro i 30 giorni successivi, che la data può essere concordata direttamente e che ingiustificati impedimenti potrebbero comportare la sospensione nell'erogazione del gas all'impianto.

ART. 12 RELAZIONI.

Ogni ispettore incaricato fornirà all'ufficio impianti termici del comune una relazione annuale in formato digitale sull'attività di accertamento e di ispezione degli impianti avendo cura di riportare i database in formato elettronico.

In particolare, per le verifiche originate da esposto/segnalazioni, l'ispettore dovrà inviare una relazione conclusiva, con allegato/i rapporto/i di prova, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni successivi al completamento della verifica originata dall'esposto/segnalazione. Segnalazione specifica anche sul verbale di ispezione dovrà essere effettuata qualora durante le verifiche risulti l'utilizzo di impiego di combustibili per i quali per lo specifico impianto ci siano limitazioni/proibizioni all'uso.

ART. 13 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE (prestazione secondaria)

L'attività d'ispezione dovrà essere supportata da materiale informativo che al momento della visita ispettiva dovrà essere consegnato agli utenti. Tale materiale, in forma di opuscolo o piccolo libretto a colori, dovrà contenere le indicazioni delle buone pratiche per il corretto uso ed esercizio dell'impianto termico, della manutenzione e delle finalità ambientali dell'attività dei controlli al fine di educare e sensibilizzare l'utente, con contenuti editoriali da concordare con l'ufficio Impianti termici. L'onere del materiale informativo è completamente a carico dell'Appaltatore.

ART. 14

La ditta si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine la ditta si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio affidato

NOTE ESPLICATIVE

1. Potenza termica del focolare = Prodotto del potere calorifero inferiore del combustibile impiegato per la portata del combustibile bruciato.
2. Misura diretta per mezzo di apposito termometro.
3. Analisi diretta mediante apposito strumento.
4. L'indice di fumosità si rileva con apposito strumento facendo passare i gas di combustione su un filtro di carte - a seguito comparazione si stabilisce l'indice di Bacharach.
5. Analisi diretta mediante apposito strumento.
6. Misura temperatura fumi e relativi calcoli.
7. Misura diretta mediante apposito strumento o mediante calcolo (potenza termica nominale - potenza termica persa al camino).
8. La verifica dello stato delle coibentazioni si effettua mediante ispezione visiva controllando lo stato di conservazione - non si richiede verifica con il calcolo degli spessori.
9. Ispezionare la camera di raccolta di materiali solidi e di eventuali condense per verificare la corretta condizione, effettuare eventuale misura di depressione con apposito vacuometro e verificare che la misura riscontrata sia corrispondente a quella di progetto. Comunque la suddetta misura deve corrispondere sempre alle condizioni minime atte a garantire in ogni caso l'evacuazione dei gas di combustione.
10. La verifica dei dispositivi di regolazione e controllo viene effettuata controllando che la taratura degli stessi non sia stata manomessa e che i valori corrispondano a quelli indicati dal costruttore.
11. La verifica dei sistemi di aerazione consiste nel controllare che le dimensioni delle aperture di aerazione corrispondono a quanto previsto dalle norme vigenti.